



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Approvazione del Protocollo d'intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al Mipaaf e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi veterinari regionali.

Approvazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. *112/CSR* del 10 maggio 2012.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 10 maggio 2012

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed in particolare l'articolo 6, che stabilisce che questa Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome ed approva i protocolli d'intesa;

VISTO Il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che introduce, per le aziende agricole destinatarie di aiuti diretti, l'obbligo del rispetto della "Condizionalità", intesa quale l'insieme dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), stabiliti dal Regolamento stesso, rispettivamente all'articolo 5 e all'articolo 6;

CONSIDERATO che i criteri di gestione obbligatoria, nei tre campi della sanità pubblica e salute delle piante e degli animali, dell'ambiente e del benessere degli animali, a norma dell'articolo 5 del richiamato Regolamento comunitario, sono elencati nell'Allegato II, mentre i requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali, a norma dell'articolo 6, sono definiti dagli Stati membri, sulla base dello schema di cui all'Allegato III del Regolamento stesso;

CONSIDERATO, altresì, che analogo rispetto della condizionalità è d'obbligo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche per le aziende che aderiscono ai programmi di cui al Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007 - 2013, così come, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (OCM unico), anche per quelle che aderiscono ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo;

VISTI i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125 del 2009 e successive modifiche e integrazioni e n. 1787 del 5 agosto 2004, dei quali il primo stabilisce la disciplina del regime di condizionalità a livello nazionale, definendo, altresì, le riduzioni e le esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ed il secondo individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - nella sua funzione di Coordinamento- quale Organismo responsabile nei confronti dell'Unione Europea per l'attuazione del sistema di detti controlli, affidando alla stessa Agenzia la definizione annuale, con apposita circolare, dei criteri comuni di controllo, così come gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità;

fonte: <http://burc.regione.lombardia.it>





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il Protocollo d'intesa in esame, trasmesso il 23 marzo 2012, con nota protocollo n. 4883 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e Province autonome il successivo 28 marzo del medesimo anno, con nota protocollo n. 1537, che, con validità fino al 31 dicembre 2013 a conclusione del periodo di "Programmazione 2007 - 2013", al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei flussi informativi sui controlli di condizionalità affidati ai Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende sanitarie locali (ASL), individua le Direzioni Generali Sanità e Sicurezza alimentare delle Regioni quali interlocutori di AGEA, relativamente ai controlli effettuati presso le aziende agricole e definisce, in forma congiunta da parte dei Soggetti coinvolti, le modalità di trasmissione dei dati agli Organismi Pagatori competenti per territorio, in modo da consentire a questi ultimi di assumere i provvedimenti di propria competenza sulla base di informazioni aggiornate;

VISTO altresì lo schema di Convenzione Operativa, parte integrante del Protocollo stesso, da sottoscrivere tra singolo Organismo Pagatore e Regione, ai fini della definizione di modalità e tempi di effettuazione dei controlli nel relativo territorio di competenza, nonché dei flussi informativi degli stessi, con possibilità di revisione del testo, previo consenso delle Parti;

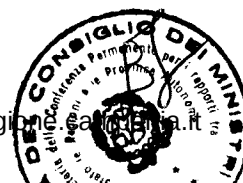
VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica del 24 aprile 2012, conclusi con avviso favorevole con la definizione di alcuni emendamenti concordati all'articolato sia del Protocollo d'intesa, sia dello schema di Convenzione e con l'indicazione di modifiche agli Allegati tecnici, nonché con la precisazione che il provvedimento non comporta ulteriori costi a carico delle Regioni, essendo i controlli di cui trattasi compresi nelle competenze dei Servizi Veterinari delle ASL e riguardando, l'intesa in esame, unicamente le modalità di trasferimento dei dati raccolti;

VISTO l'avviso favorevole, confermato dal Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 3 maggio 2012, sul testo del Protocollo comprensivo della Convenzione e degli allegati, con le rispettive modifiche concordate;

PRESO ATTO che nella stesura trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 7430 del 7 maggio 2012 e diramata dalla Segreteria di questa Conferenza il 9 maggio del medesimo anno, con nota protocollo n. 2297, sono contenute le modifiche concordate in sede tecnica e confermate nella citata seduta del richiamato Comitato;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome hanno espresso avviso favorevole al testo definito in sede di istruttoria tecnica con la raccomandazione che, qualora ci fosse la necessità di acquisire ulteriore personale per svolgere le attività previste, lo stesso sia escluso, per le Regioni in piano di rientro, dal blocco del *turn over*;

PRESO ATTO che sul contenuto di detta raccomandazione il Rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso avviso contrario





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

APPROVA

nei termini di cui in premessa, il Protocollo d'intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al Mipaaf e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi veterinari regionali, nella stesura di cui alla nota ministeriale protocollo n. 7430 del 7 maggio 2012, nel testo ivi allegato, parte integrante del presente Atto (All.1)

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ESiniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

P. Gnudi

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

MINISTERO DELLA SALUTE

E

LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

E

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

***FINALIZZATO A FAVORIRE LE PROCEDURE DI TRASMISSIONE AL MIPAAF E AD
AGEA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' EFFETTUATI DAI
SERVIZI VETERINARI REGIONALI***

L'anno 2012, il giorno _____ del mese di _____ in Roma, tra

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

il Ministro della Salute

e

il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

e

il Presidente dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

PREMESSO CHE

- il Reg. (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, introduce per le aziende agricole destinatarie di aiuti diretti l'obbligo del rispetto della condizionalità;
- la "Condizionalità" è l'insieme dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009;



- il Reg. (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione (2007 – 2013);
- il Reg. (CE) n. 1234/2007 estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo;
- il D.M. 30125/2009 e s.m.i., relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009, definisce le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il D.M. 1787 del 5 agosto 2004 stabilisce che l'AGEA-OC è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori e garantisce attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del Reg. (CE) n. 1122/2009;
- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, AGEA-OC ogni anno definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
 - o la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 - o l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità.
- gli Organismi Pagatori sono l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009 ;
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di una parte dei controlli previsti dalla condizionalità rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente Specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL;
- al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi è opportuno individuare nelle DG Sanità e DG Sicurezza alimentare delle Regioni i soggetti interlocutori di AGEA – OC, cui affidare il coordinamento delle ASL;
- il presente protocollo d'intesa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate agli Organismi Pagatori competenti per consentire loro di assumere i provvedimenti di propria competenza.

Tutto ciò premesso

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Protocollo di Intesa

**Articolo 1
(Conferma delle Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme amministrative formalmente richiamati.

fonte: <http://burc.regione.liguria.it>



Articolo 2
(Oggetto)

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi.
2. Al fine di garantire l'obiettivo di cui al precedente comma 1, le Parti hanno definito uno schema di Convenzione Operativa, in Allegato al presente Protocollo, da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari Regionali.

Articolo 3
(Gestione del Protocollo)

1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile nell'esecuzione del presente Protocollo nelle persone del Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche rurale europee e internazionali e dello sviluppo rurale per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Capo Dipartimento del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute per il Ministero della Salute, del Direttore Generale del settore salute della Regione coordinatrice in materia di salute ed il Direttore Generale del settore agricoltura della Regione coordinatrice in materia di agricoltura per le Regioni e Province autonome e del Direttore Generale dell'AGEA.

Articolo 4
(Durata e applicazione)

1. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31.12.2013, data di conclusione del periodo di "Programmazione 2007 – 2013".
2. Il presente Protocollo e lo schema di Convenzione operativa potranno essere rivisti, con il consenso delle Parti, in base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche necessità organizzative ed istituzionali..
3. Fermo restando il rispetto di quanto sancito nel Protocollo, in sede di stipula della Convenzione operativa le relative Parti possono apportare, di comune accordo, adattamenti tecnici in base a specifiche esigenze territoriali.



Articolo 5
(Sicurezza e riservatezza)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l'AGEA dichiarano di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs 196/2003.

Le parti sono responsabili, ai sensi del citato D.lgs 196/2003, del trattamento dei dati personali che si renderà necessario per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

Articolo 6
(Controversie)

Ogni controversia relativa al presente Protocollo, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà demandata al Foro competente.

Roma, li _____ 2012

Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali

Ministro Salute

Presidente delle Conferenza delle Regioni e
Province Autonome

Presidente AGEA

Allegato – Schema di Convenzione Operativa



CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

ORGANISMO PAGATORE _____

E

REGIONE _____

PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI DELLE AZIENDE AGRICOLE

ADERENTI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO - AI SENSI DEL REG. (CE) N. 73/2009, ALLE MISURE PREVISTE DAI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013, AI SENSI DEL REG. (CE) 1698/2005, ALLE MISURE LEGATE AI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITICOLO, AI SENSI DEL REG. (CE) 1234/2007.

L'anno 2012, il giorno _____ del mese di _____ in _____, tra l'Organismo Pagatore _____, con sede legale in _____, rappresentato da _____

e

La Regione _____, con sede legale in _____, rappresentata da _____

PREMESSO CHE

- in data / / 2012 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l'Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA), finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari (SSVV);
- il Reg. (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, introduce per le aziende agricole destinatarie di aiuti diretti l'obbligo del rispetto della cosiddetta "Condizionalità";
- la "Condizionalità" è l'insieme dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009;
- il Reg. (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione (2007 – 2013);
- il Reg. (CE) n. 1234/2007 estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo;
- il D.M. 1787 del 5 agosto 2004 stabilisce che l'AGEA – Organismo di Coordinamento è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori (OP) e garantisce attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del Reg. (CE) n. 1122/2009;



- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA – Organismo di Coordinamento, ogni anno definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
 - o la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 - o l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità.
- gli Organismi Pagatori sono l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009;
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di parte dei controlli previsti dalla condizionalità rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Amministrazione specializzata, individuata nei Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali;
- al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi è opportuno individuare nelle DG competenti in materia di Sanità e Sicurezza alimentare delle Regioni i soggetti interlocutori di AGEA – OC, cui affidare il coordinamento delle ASL;
- la presente Convenzione rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate agli Organismi Pagatori competenti per consentire loro di assumere i provvedimenti di propria competenza;

Tutto ciò premesso

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1 (Conferma delle Premesse)

1. Le premesse, l'Allegato 1 (Elenco requisiti), l'Allegato 2 (Criteri di selezione delle Aziende), l'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) e l'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Finalità)

1. La presente Convenzione ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le Parti, le modalità di verifica e controllo da parte dei soggetti istituzionalmente competenti – i Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali – del rispetto degli Atti elencati nel comma successivo e ricompreso nel Sistema di “Condizionalità” citato nelle premesse.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



2. In ambito di "Condizionalità", le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, i Criteri di Gestione Obbligatori (denominati Atti) relativi alle Direttive e Regolamenti elencati qui di seguito:
- a. ATTO A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (Suini);
 - b. ATTO A7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 (Bovini, Bufalini);
 - c. ATTO A8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagina 8), artt. 3, 4 e 5 (Ovicaprini);
 - d. ATTO B10 – Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica (Direttiva 96/22/CE);
 - e. ATTO B11 – Rintracciabilità e sicurezza alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20. ;
 - f. ATTO B12 – Prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Reg. (CE) n. 999/2001);
 - g. ATTO B13 - Lotta contro l'afta epizootica (Direttiva 85/511/CEE);
 - h. ATTO B14 - Lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (Direttiva 92/119/CEE);
 - i. ATTO B15 - Lotta e eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Direttiva 2000/75/CE);
 - j. ATTO C16 – Benessere animale dei Vitelli (Direttiva 2008/119/CE);
 - k. ATTO C17 – Benessere animale dei Suini (Direttiva 2008/120/CE);
 - l. ATTO C18 – Benessere animale negli allevamenti (Direttiva 98/58/CEE).
3. I criteri di applicabilità dei requisiti di "Condizionalità" elencati nel precedente comma sono definiti nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

Articolo 3
(Definizione popolazione di riferimento
e analisi del rischio)

- 1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo, finalizzata all'estrazione del campione, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1122/2009 art. 50 e seguenti, avverrà secondo le modalità descritte nei seguenti commi.
- 2. L'Organismo Pagatore mette a disposizione dei Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL la propria popolazione di riferimento, rappresentata dall'insieme delle aziende con allevamenti che facciano parte della popolazione di condizionalità, garantendo in ogni caso la trasmissione di queste informazioni alla BDN dell'anagrafe zootecnica nazionale, come descritto nell'Allegato 3 alla presente Convenzione.
- 3. In particolare, la messa a disposizione delle informazioni di cui al precedente comma avverrà il primo anno, in due momenti distinti:
 - a. entro il 30 maggio, sulla base delle informazioni contenute nel database dell'anagrafe aziendale (fascicolo aziendale);



- b. entro il 15 luglio, sulla base delle effettive domande di aiuto o pagamento formulate dalle aziende agricole, a completamento delle informazioni comunicate nel punto precedente.
4. Per gli anni successivi al primo, le informazioni sulle aziende che hanno presentato la domanda di premio l'anno precedente, oggetto della prima fornitura (punto a. del comma precedente), saranno già disponibili ad inizio anno nella BDN dell'anagrafe zootecnica e verranno completate entro il 15 luglio di ogni anno.
5. La valutazione del rischio verrà effettuata per le rispettive competenze dal Ministero della Salute, dalle Regioni e Province autonome e dalle Aziende Sanitarie Locali competenti che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo; il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l'individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamenti e Direttive, normativa nazionale, regionale o ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio.
6. Le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute competenti, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell'elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono annualmente i criteri di rischio di cui all'Allegato 2 per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo e li trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, ad AGEA-OC.
7. La documentazione di identificazione del rischio, di cui al comma precedente, si integra con quella del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC) e diventa parte integrante della presente Convenzione.
8. In Allegato 2 (Criteri di selezione delle aziende), viene rappresentata la documentazione prodotta dalle DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute competenti, alla data vigente.

Articolo 4

(Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)

1. I Servizi Veterinari procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con proprie modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata dall'Organismo Pagatore competente con le modalità descritte nell'art. 3, tenendo conto che tra queste ultime aziende una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% del campione limitatamente ai controlli relativi agli Atti A6, A7, A8, B11, C16, C17 e C18, dovrà essere selezionato con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 50 e 51 del Reg. (CE) 1122/2009. Il campione sarà estratto tenendo conto delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per Atto o gruppi di Atti di cui all'art. 2, in relazione alle problematiche peculiari delle programmazioni sanitarie.



2. L'Organismo Pagatore competente¹ ed i SSVV della regione _____ o della P.A. concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc..) in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del Sistema e per creare l'opportuna sinergia e cooperazione nel caso di aziende in comune tra i campioni estratti. Tali modalità sono descritte nell'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) alla presente Convenzione.

Articolo 5 **(Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)**

1. L'Organismo Pagatore competente ed i SSVV assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra l'Organismo Pagatore competente e SSVV, sono concordati e resi disponibili:
 - a. check list, parti di esse o documenti equivalenti di controllo;
 - b. livelli di prescrizione (infrazione di importanza minore), cui associare azioni correttive;
 - c. livelli di infrazione, cui associare eventuali impegni di ripristino;
 - d. ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
 - e. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, intenzionalità).
3. L'Organismo Pagatore competente, in accordo con AGEA-OC definisce annualmente le proprie procedure di controllo e le mette a disposizione dei SSVV.
4. La documentazione descritta al comma 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei SSVV, è integrata nell'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) alla presente Convenzione.
5. I SSVV realizzeranno i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.

Articolo 6 **(Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli da SSVV agli OP e viceversa)**

1. Nell'Allegato 3 alla presente Convenzione sono definite le informazioni da rendere disponibili in funzione della tipologia dell'esito dei controlli e le modalità di trasmissione degli stessi.

I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN dell'anagrafe zootecnica e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.

¹ Il testo rappresenta uno schema da seguire. In sede di stipula della Convenzione dovrà essere adattato per la corretta individuazione dei soggetti interessati.



Nel caso in cui queste funzionalità non siano ancora disponibili o non completamente attivate, per il periodo necessario alla loro attivazione, saranno utilizzati mezzi alternativi di trasmissione dei dati quali:

- i. funzionalità di Office (formati .xls, .txt, .db) contenenti i dati sopra descritti;
- ii. web service in via di sviluppo all'interno del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).

2. Il materiale prodotto durante il controllo (check list, verbali) sarà archiviato in modalità concordata presso gli uffici dei SSVV. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione dell'Organismo Pagatore competente per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie. Ogni ulteriore approfondimento di merito sulle irregolarità segnalate, quali ad esempio integrazioni istruttorie di carattere tecnico – scientifico, non è ricompreso nei compiti dei SSVV ai sensi della presente convenzione.

Articolo 7 **(Calcolo dell'esito di condizionalità)**

1. Il calcolo dell'esito di condizionalità viene svolto da parte dell'Organismo Pagatore competente sulla base dei risultati dei controlli svolti dai SSVV, trasmessi secondo le modalità descritte più sopra. Nel caso in cui l'azienda appartenga sia al campione selezionato dai SSVV che dall'Organismo Pagatore competente, l'esito sarà calcolato sulla base dell'insieme dei risultati registrati da parte di entrambi.
2. I risultati del calcolo dell'esito di tutti i controlli sono messi a disposizione dei SSVV, per ogni valutazione o analisi del caso. Questi dati sono trasmessi ai SSVV, in forma statistica o di dettaglio, attraverso il Sistema Integrato di Controllo di Condizionalità (SICC), le cui funzionalità sono accessibili attraverso l'infrastruttura del SIAN.
3. Con modalità da definire, AGEA-OC metterà a disposizione degli uffici competenti dei SSVV utenze del portale del SIAN per l'accesso alle informazioni registrate nel SICC.

Articolo 8 **(Attività collaterali)**

1. Tra le Parti saranno sviluppati programmi formativi congiunti, da tenersi nel corso di ogni anno di attività, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le amministrazioni coinvolte nel Sistema di Condizionalità svilupperanno attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori e agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tali verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute competenti e AGEA-OC.



4. L'Organismo Pagatore trasmette la Convenzione sottoscritta, comprensiva delle relative procedure attuative, ad AGEA Coordinamento, che la rende disponibile sul SIAN.

Articolo 9
(Gestione della Convenzione)

1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile sull'esecuzione della presente Convenzione, nelle persone di _____ per l'Organismo Pagatore, e di _____ in rappresentanza della Regione.

Articolo 10
(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31.12.2013, data di conclusione del periodo di programmazione 2007 - 2013.
2. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la Convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle Parti.

Articolo 11
(Sicurezza e riservatezza)

La Regione e l'Organismo Pagatore dichiarano di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs 196/2003.

Le parti sono responsabili, ai sensi del citato D.lgs 196/2003, dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

Articolo 12
(Controversie)

Ogni controversia relativa alla presente Convenzione, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà demandata al Foro competente.

_____, li _____ 2012



Organismo Pagatore

Regione _____

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco Requisiti

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Allegato 3 – Modalità di Comunicazione

Allegato 4 – Documentazione Tecnica Controlli

Organismo Pagatore

Regione _____



Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Identificazione e registrazione degli animali

- **Atto A6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (**Suini**);
- **Atto A7** – Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.e i che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 (**Bovini, Bufalini**);
- **Atto A8** – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.e i che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), artt. 3, 4 e 5 (**Ovicapri**));.

Per questi Atti si potrà attivare una collaborazione tra OP e SSVV sulla parte operativa, in quanto anche gli OP svolgono controlli di questo tipo per i loro compiti istituzionali (controlli ammissibilità, del tutto identici a quelli di condizionalità).

Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Sostanze ormonali, sicurezza alimentare, profilassi BSE, notifica malattie

- **Atto B10** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- **Atto B11** – Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Atto B12** – Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- **Atto B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- **Atto B14** – Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- **Atto B15** – Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei SSVV, eccetto che per l'Atto B11, che prevede controlli anche da parte di altri soggetti nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

Campo Benessere Animale

- **Atto C16** – Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- **Atto C17** – Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- **Atto C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei SSVV.

fonte: <http://burc.REGIONE CAMPANIA.IT>



Criteri di selezione delle aziende da parte dei SS.VV.

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per l'assegnazione del rischio aziendale e per la selezione del campione.

Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Identificazione e registrazione degli animali

Atto A6 – La Direttiva 2008/71/CE, riguarda l'anagrafe suina ed è stata recepita con il decreto legislativo n. 200/2010 che stabilisce il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per l'anagrafe (1%), la check-list da utilizzare. I criteri di rischio sono definiti con la nota prot. n. 12882 del 29/10/2007

Atto A7 – Il Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. 1082/2003 e s.m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti utilizzando i criteri di selezione elencati all'art. 2. Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%. Con la nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA 17009 del 29/09/2011 è stata trasmessa la check list da utilizzare in corso di controllo ufficiale.

Atto A8 – Il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. (CE) n. 1505/2006 e s. m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti selezionato sulla base di un'analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti da a) a g) dell'art. 3. il numero minimo annuale di allevamenti di ovicapri da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%. Con la nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA 17009 del 29/09/2011 è stata trasmessa la check list da utilizzare in corso di controllo ufficiale.

Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Sostanze ormonali, sicurezza alimentare, profilassi BSE, notifica malattie

Atto B10 – La Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche, è stata recepita con il D.lgs 158/2006 e in base a tale direttiva ogni anno il Ministero della Salute emana il Piano Nazionale Residui (PNR) relativamente alla quantità e tipologia di controlli da effettuare per la rilevazione di eventuali residui di sostanze farmacologiche o in caso di illecito utilizzo di sostanze ormoniche e tireostatiche. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc., citate nel PNR stesso. Eventuali altri piani di controllo che abbiano come oggetto l'ambito di riferimento di detto atto saranno presi in considerazione.

Atto B11 – Per quanto riguarda l'aspetto mangimi, si rimanda al **Piano Nazionale Alimentazione Animale 20012-2014** disponibile sul sito internet del Ministero della Salute nella sezione dedicata all'alimentazione animale. Per i rimanenti ambiti afferenti alla sicurezza alimentare si rimanda alla specifica normativa di settore.



Atti B12-B15 – Relativamente a questi Atti che riguardano malattie infettive il cui controllo è stabilito dalla specifica normativa, le attività di controllo sono effettuate ogni qual volta previsto dalla normativa ed indipendentemente dall'analisi di rischio sulla base di quanto previsto dagli specifici piani. Per le encefalopatie spongiformi la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli animali morti di età superiore ai 48 mesi o regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi, debbano essere sottoposti al prelievo del tronco encefalico. Quanto alla malattia vescicolare suina, la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli allevamenti suini con riproduttori siano sottoposti a controllo sierologico su un numero statisticamente significativo di animali stabilito dal piano approvato dalla ommissione europea.. Relativamente alla *Blue Tongue*, la normativa comunitaria e nazionale prevede restrizioni nelle movimentazioni degli animali provenienti da zone soggette a restrizione.

Campo di condizionalità Benessere Animale

Atto C16 – La Direttiva 2008/119/CE concernente le norme minime di protezione dei vitelli viene attuata a livello locale in base al Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) emanato con nota ministeriale prot. 16031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot 13029 del 13/07/2010 che dispone la seguente programmazione dei controlli:

- per i VITELLI A CARNE BIANCA la popolazione bersaglio è costituita da tutti gli allevamenti con un obiettivo minimo del 10% di allevamenti da controllare,
- per gli altri VITELLI NON A CARNE BIANCA la popolazione bersaglio è costituita da allevamenti con consistenza maggiore di 50 capi di cui deve essere controllato il 15%.

Atto C17 – La Direttiva 2008/120/CE concernente le norme minime di protezione dei suini è attuata a livello locale in base al PNBA emanato con nota ministeriale prot. n. 16031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot .13029 del 13/07/2010 che dispone la programmazione dei controlli negli allevamenti suini dove la popolazione bersaglio è costituita dagli allevamenti con consistenza maggiore di 40 capi o di 6 scrofe di cui è previsto il controllo del 10% degli allevamenti.

Atto C18 - La Direttiva 98/58/CEE concernente le norme minime di protezione degli animali negli allevamenti è attuata a livello locale in base al PNBA emanato con nota ministeriale prot. n. 0016031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot 13029 del 13/07/2010 che dispone la seguente programmazione dei controlli:

Programmazione minima dei controlli su base annuale :

<u>SPECIE</u>	<u>ALLEVAMENTI</u>	<u>%/ MINIMA ANNO</u>
---------------	--------------------	-----------------------

VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	10%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	10%
OVAIOLE	Tutti	10%
BROILER	> 500 capi	10%

ALTRI BOVINI
STRUZZI
TACCHINI & ALTRI AVICOLI
CONIGLI
OVINI
CAPRINI
BUFALI
CAVALLI
ANIMALI DA PELLICCIA
PESCI

> 50 capi
> 10 capi
> 250 capi
> 250 capi
> 50 capi
> 50 capi
> 10 capi
> 10 capi
Tutti
Tutti

in totale 15% degli allevamenti delle specie considerate presenti sul territorio di competenza



Modalità di messa a disposizione dei dati del campione selezionato dai SSVV o dei piani di controllo applicati

NOTA: ANNO X = ANNO DI CAMPAGNA

1. Popolazione di riferimento

La base per la definizione del campione da controllare è data dalle c.d. "Aziende Condizionalità", cioè l'insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità, vale a dire dai beneficiari (art. 1, par. 2 del D.M. 30125 del 22/12/2009¹ e s.m.i.):

- a) dei pagamenti diretti concessi a norma del Reg. (CE) n. 73/2009;
- b) delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- c) dei pagamenti ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione.

Ogni azienda beneficiaria di tali aiuti deve costituire il proprio fascicolo aziendale presso l'OP di riferimento.

L'insieme dei fascicoli rappresenta la base sulla quale esercitare il controllo di condizionalità, attivare la procedura di estrazione del campione e condividere i risultati dei controlli eseguiti all'interno dei piani annuali di controllo.

2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento dagli OP ai SSVV

I dati relativi alle Aziende Condizionalità di cui al paragrafo 1. come descritto nella Convenzione saranno messi a disposizione dei SSVV in due momenti successivi:

- Fase preliminare (solo il primo anno): entro il **31 maggio 2012 (anno X)**;
- Fase definitiva di completamento: entro il **15 luglio anno X**, a seguito della conclusione della presentazione degli atti amministrativi relativi alle domande d'aiuto.

Si precisa che le informazioni della "fase definitiva" dell'anno X varranno come informazioni della fase preliminare dell'anno $X + 1$: questo è il motivo per cui negli anni successivi all'anno X non si avrà una fase preliminare di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento dagli OP ai SSVV.

La messa a disposizione delle informazioni suddette sarà assicurata tramite opportuna valorizzazione in BDN seguendo la procedura qui descritta:

FASE PRELIMINARE – 31 maggio 2012 (anno X)

- 1) Incrocio, ad opera della BDN, dei dati delle Aziende Condizionalità di cui al par. 1. con quanto contenuto nella BDN stessa, per verificare la presenza di allevamenti nelle aziende della popolazione;
- 2) Messa a disposizione alla BDN da parte del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC) delle procedure di assegnazione/applicabilità degli Atti;
- 3) Elementi oggettivi di rischio, elaborati secondo le modalità OP, da integrare con le valutazioni di rischio dei SSVV.

FASE DEFINITIVA – 15 luglio anno X

- 4) Le informazioni di cui al precedente punto 2) saranno verificate ed eventualmente corrette ed integrate a seguito della conclusione della fase di raccolta delle domande di aiuto delle Aziende Condizionalità per i settori d'intervento elencati al par. 1.
- 5) La messa a disposizione avverrà con le medesime procedure ed i criteri di rischio potranno essere aggiornati in relazione ai nuovi elementi registrati a sistema.

3. Selezione del campione

All'interno della popolazione individuata come da paragrafo precedente, in relazione a quanto contenuto nei rispettivi documenti di rischio ed agli Atti di propria competenza, gli OP ed i SSVV autonomamente

¹ Con nota 964979 ARES del 13 dicembre 2010, la Commissione europea ha chiarito che le azioni ambientali dei Programmi Operativi Ortofrutta non sono comprese tra gli aiuti sui quali è applicabile la condizionalità.



Allegato 3

effettuano analisi di rischio basate sulle normative e sulle procedure di riferimento, che portano alla selezione delle aziende/allevamenti da sottoporre a controllo di condizionalità nell'anno.

Tale selezione avverrà in modo da essere rappresentativa delle problematiche aziendali e territoriali e delle percentuali minime fissate dai Regolamenti comunitari.

4. Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo

Una volta completate le operazioni di controllo, gli OP ed i SSVV mettono a disposizione i dati relativi ai rispettivi campioni, con le stesse modalità previste per il paragrafo 2, in modo che sia possibile evidenziare anche eventuali mancati controlli.

I dati relativi alla selezione delle aziende saranno resi disponibili in BDN.

Il set di informazioni minimo relativo alle aziende selezionate e controllate, che sarà messo a disposizione in BDN, è costituito da:

1. CUA;A;
2. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale);
3. Tipologia del rischio o del requisito che ha generato la selezione (ove applicabile);
4. Atti applicabili all'azienda;
5. Atti sottoposti a controllo.

Nel caso in cui sia possibile, gli OP e i SSVV si scambiano in maniera riservata le informazioni relative alla programmazione dei controlli, in modo da favorire i controlli congiunti nei casi di sovrapposizione dei campioni estratti.



Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da SSVV agli OP e viceversa

NOTA: ANNO X = ANNO DI CAMPAGNA

1. Tipologia di esito

A seguito dell'esecuzione dei controlli, l'esito, a livello di azienda o di allevamento, può essere catalogato in tre categorie:

- a. Azienda con infrazione (negativa);
- b. Azienda con prescrizioni, equivalenti alle infrazioni di importanza minore²;
- c. Azienda senza infrazioni (positiva).

2. Dati da rendere disponibili in BDN o nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare

In funzione dell'esito, le informazioni da rendere disponibili sono le seguenti:

1. Azienda con infrazione (negativa)³
 - 1.a. CUAA;
 - 1.b. Codice allevamento;
 - 1.c. Data esecuzione controllo;
 - 1.d. Atto/i sottoposto/i a controllo
 - 1.e. Atto/i con infrazione/i;
 - 1.f. Elementi di infrazione riscontrati;
 - 1.g. Caratteristiche dell'infrazione
 - 1.h. Assegnazione di sanzioni amministrative (SI/NO);
2. Azienda con prescrizioni (infrazioni di importanza minore)
 - 2.a. CUAA;
 - 2.b. Codice allevamento;
 - 2.c. Data esecuzione controllo;
 - 2.d. Atto/i sottoposto/i a controllo;
 - 2.e. Atto/i con prescrizione/i;
 - 2.f. Tipo/i di azione/i correttiva/e richiesto/i;
 - 2.g. Data controllo dell'esecuzione dell'azione correttiva;
 - 2.h. Esito del controllo dell'azione correttiva (azione eseguita/azione non eseguita).
3. Azienda senza infrazioni (positiva)
 - 3.a. CUAA;
 - 3.b. Codice allevamento;
 - 3.c. Data esecuzione controllo;
 - 3.d. Atto/i sottoposto/i a controllo;

² Le infrazioni di importanza minore sono infrazione di lieve entità, i cui effetti negativi possono essere eliminati con un'azione correttiva specifica. Per essere definite come tali, le infrazioni di importanza minore non devono rappresentare un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

³ Le aziende per le quali siano riscontrate sia infrazioni che prescrizioni saranno inserite nell'elenco aziende con infrazioni (negative).



3. Tempi di messa a disposizione dei dati

La messa a disposizione dei dati relativi agli esiti dei controlli svolti sia da parte dei SSVV che, per le proprie competenze, da parte degli OP, avverrà secondo quanto indicato nel presente allegato.

In ogni caso le registrazioni in BDN ovvero nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati sulle aziende selezionate dovrà avvenire entro e non oltre il **31 marzo anno X + 1**;

4. Modalità di messa a disposizione dei dati

I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN dell'anagrafe zootecnica e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.

Nel caso in cui queste funzionalità non siano ancora disponibili o non completamente attivate, per il periodo necessario alla loro attivazione, saranno utilizzati mezzi di trasmissione dati alternativi quali:

- a. funzionalità di Office (formati .xls, .txt, .db) contenenti i dati sopra descritti;
- b. web service in via di sviluppo all'interno del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).

5. Trasmissione di copia dei documenti di controllo

Il Reg. (CE) n. 1122/09, art. 54 (3), così come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2010, stabilisce che: *“Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione (di controllo) è trasmessa all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento. Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza⁵, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento”*.

In forza di tale impostazione regolamentare, l'invio di copia della documentazione di controllo, relativa alle aziende negative e di quelle alle quali è stata prescritta un'azione correttiva, dovrà avvenire in maniera scalare e comunque essere completato entro il **31 maggio dell'anno X + 1**.

La documentazione relativa alle aziende positive, invece, sarà conservata presso gli uffici delle ASL o presso gli uffici delle DG competenti in materia di Sanità e Sicurezza Alimentare delle Regioni e Province autonome e rese disponibili ad ogni verifica da parte degli OP o delle autorità comunitarie, secondo modalità concordate.

⁵ Vale a dire priva di infrazioni o prescrizioni (infrazioni di importanza minore).



Allegato 4 Documentazione Tecnica Controlli

Ai fini dell'esecuzione dei controlli è fondamentale l'utilizzo di una metodologia che garantisca uniformità nello svolgimento dei controlli su tutto il territorio nazionale col risultato che ad ogni produttore sottoposto a controllo viene assicurato il medesimo trattamento.

Fondamentale per tale scopo è l'utilizzo di check list o liste di riscontro che da un lato guidano il controllore nello svolgimento della sua funzione e dall'altro consentono di registrare adeguatamente tutti i fatti rilevanti riscontrati nel corso dell'attività di controllo nonché gli esiti del controllo stesso. A tal fine il Ministero della Salute ha diramato delle check list nazionali per l'esecuzione dei controlli relativi ad alcuni atti (anagrafe - atti A6-A7-A8 e benessere animale - atti C16 -C17 - C18).

Per altri atti si fa riferimento a quanto contenuto nei rispettivi piani nazionali.

Ad esempio, per quanto riguarda gli aspetti della normativa sull'alimentazione animale che hanno ricadute anche sotto il profilo della sicurezza alimentare - atto B11 - ovvero del controllo delle TSE - atto B12 - si rimanda allo specifico Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) 2012-2014 - disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute - sezione sanità animale - mangimi, mentre per quanto riguarda il controllo sulle sostanze ormonali e le relative ricadute sotto il profilo della sicurezza alimentare si rimanda a quanto contenuto nel Piano Nazionale Residui - PNR.

In ogni caso è obbligatorio utilizzare le check list nazionali diramate dal Ministero della Salute, ove presenti. In mancanza di esse, sarà consentito utilizzare check list regionali.

Qualora il Ministero della Salute per specifiche esigenze ovvero per modifiche alla normativa di riferimento ritenesse opportuno modificare le check list allegate alla convenzione ovvero di diramare check list nazionali relative ad ambiti di controllo per i quali attualmente non sono ancora disponibili check list nazionali, gli organi di controllo dovranno necessariamente tener conto di dette modifiche ovvero delle nuove emanazioni.

Di seguito l'elenco delle check list disponibili

- Atto A6 - check list suini
- Atto A7 - check list bovini
- Atto A8 - check list ovini e caprini
- Atto B10 - Piano Nazionale Residui (PNR) - Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) e altri piani nazionali di controllo concernenti l'ambito di riferimento di detto atto
- Atto B11 - Check list proposta da Regione Veneto ovvero i piani nazionali di controllo concernenti l'ambito di riferimento di detto atto
- Atto B12 - piani nazionali di controllo concernenti l'ambito di riferimento di detto atto
- Atto B13 - piani nazionali di controllo concernenti l'ambito di riferimento di detto atto
- Atto B14 - piani nazionali di controllo concernenti l'ambito di riferimento di detto atto
- Atto B15 - piani nazionali di controllo concernenti l'ambito di riferimento di detto atto
- Atto C16 - check list vitelli, con relativa scheda di registrazione sintetica degli esiti
- Atto C17 - check list suini, con relativa scheda di registrazione sintetica degli esiti
- Atto C18 - check list altre specie, con relativa scheda di registrazione sintetica degli esiti

